

**De Murtas.** Per quanto concerne quest'articolo non faccio una proposta, ma una raccomandazione al ministro delle finanze: chiedo, cioè, che nella Commissione, la quale dovrà decidere dei ricorsi si includa anche un fabbricante nominato dal Consiglio comunale, o da quello provinciale. Noi abbiamo adottato questo sistema per l'esecuzione della legge sui tabacchi, e desidererei che uguale provvedimento si adottasse per quella relativa alla fabbricazione delle polveri. Ripeto, non è una proposta, perchè al momento sarebbe inopportuna, ma una semplice raccomandazione che rivolgo all'onorevole ministro.

**Presidente.** Non essendoci altre osservazioni, metto a partito l'articolo 5.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 6. Le fabbriche di prodotti esplosivi di qualsiasi altra specie (escluse quelle di fuochi artificiali, di che all'articolo seguente) sono sottoposte alla vigilanza permanente della finanza e pagano la tassa sulla quantità effettiva dei prodotti, accertata direttamente dagli agenti dell'Amministrazione.

“ L'accertamento dei prodotti, agli effetti della liquidazione della tassa, si fa all'atto dell'introduzione dei prodotti stessi nei magazzini di deposito. Questi saranno considerati come locali di fabbrica e soggetti alle prescrizioni della legge doganale per i magazzini di privata proprietà. Il passaggio dei prodotti ai magazzini di deposito deve essere immediato. ”

(È approvato).

“ Art. 7. Le fabbriche di prodotti esplosivi destinati alla esclusiva preparazione dei fuochi artificiali, pagano la tassa stabilita dall'articolo 1 della presente legge, mediante un canone semestrale da determinarsi dall'Ufficio tecnico di finanza.

“ Qualora il fabbricante rifiuti la determinazione del detto Ufficio, si osserverà la procedura stabilita dall'articolo 4 per le fabbriche tassate in ragione della produttività giornaliera. ”

(È approvato).

“ Art. 8. Le fabbriche indicate nel precedente articolo devono limitarsi alla preparazione dei fuochi artificiali. In tali fabbriche è vietata la produzione di polveri piriche granite, di dinamite, di fulmicotone, di fulminato di mercurio e di altri esplosivi similari. ”

(È approvato).

“ Art. 9. Chiunque intenda esercitare un opificio per la fabbricazione della polvere da sparo o di altri prodotti esplosivi, oppure voglia aprirne uno smercio, dovrà farne la dichiarazione al sindaco.

“ Il sindaco, udito l'avviso della Giunta municipale, trasmetterà al prefetto con rapporto motivato la dichiarazione.

“ Il prefetto provvederà sulla domanda nei termini del regolamento di cui all'articolo 41, salvo agli interessati il ricorso in via gerarchica. ”

**Colombo, ministro delle finanze.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Nè ha facoltà.

**Colombo, ministro delle finanze.** Quest'ultimo alinea dell'articolo 9 dovrebbe essere modificato, perciocchè la legge di pubblica sicurezza ed il relativo regolamento provvedono già alla procedura per l'approvazione della licenza che il prefetto deve dare. Io quindi d'accordo con la Commissione proporrei che si modificasse quell'alinea nel modo seguente:

“ Il prefetto provvederà sulla domanda a termini della legge di pubblica sicurezza del 30 giugno 1889 numero 6144 (testo unico) e relativo regolamento approvato con regio decreto 8 novembre 1889. ”

**Presidente.** Non essendovi osservazioni pongo a partito l'articolo 9 con questa lieve modificazione.

(È approvato).

“ Art. 10. Ottenuta dal prefetto la licenza per l'impianto dell'opificio, i fabbricanti di polveri piriche o di altri prodotti esplosivi, non esclusi i pirotecnici, devono denunciare all'Ufficio tecnico di finanza i locali costituenti l'opificio e quelli di deposito delle materie prime e dei prodotti, i mezzi di produzione, la qualità delle materie prime, nonchè il metodo di lavorazione e la specie dei prodotti finali. ”

(È approvato).

“ Art. 11. L'Ufficio tecnico di finanza, per mezzo di una verifica, nella quale accerta con processo verbale le condizioni dell'opificio in ordine alla denuncia del fabbricante, provvede alla identificazione dei locali e dei mezzi di produzione, stabilisce le opere necessarie per l'esercizio di un'efficace sorveglianza, e, dopo che queste siano state compiute, rilascia la licenza di esercizio. ”

(È approvato).

“ Art. 12. L'opificio non può essere esercitato, se non dopo ottenuta la licenza di che all'articolo precedente.